



PAE 2007

Piano delle Attività Estrattive



Fascicolo 7

Controdeduzioni

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale o.d.g. n. 43 del 29/01/2010 - P.G. 311130/2009

Sindaco
Flavio Delbono

**Assessore Politiche Urbanistiche e Pianificazione territoriale,
Politiche ambientali, Politiche dello Sport**

Maurizio Degli Esposti

Segretario Generale
Caterina Grechi

Capo Dipartimento Qualità della Città
Giacomo Capuzzimati

Direttore Settore Ambiente
Roberto Diolaiti

Flavio Delbono

Sindaco

Maurizio Degli Esposti

Assessore Politiche Urbanistiche e Pianificazione territoriale, Politiche ambientali,
Politiche dello Sport

COORDINAMENTO GENERALE

Giacomo Capuzzimati

Capo Dipartimento Qualità della Città

Roberto Diolaiti

Direttore Settore Ambiente

Giovanni Fini

Dirigente U.I. Qualità Ambientale

Claudio Savoia

Responsabile Ufficio Suolo e Attività Estrattive

GRUPPO TECNICO DI LAVORO

Dipartimento Qualità della Città

Settore Ambiente

Sandro Bellini, Lara Dal Pozzo, Marco Farina, Giovanni Fini, Nadia Mandrioli,
Roberta Mazzetti, Claudio Savoia

con il contributo di: Matteo Balboni, Daniele Cangini, Laura Cantagalli, Donatella
Di Pietro, Silvia Frontini, Stefania Gualandi, Valeria Leone, Serena Persi Paoli,
Manuela Ratta

Settore Urbanistica

Mauro Bertocchi, Nadia Cattoli

Settore Mobilità

Cleto Carlini

con il contributo di: Rosanna Bandini, Luca Saltarelli

Consulente Tecnico: Alberto Fiori

REDAZIONE VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Settore Ambiente

Nicoletta Toffaletti, Inti Bertocchi, Francesco Betti, Simona Pettazzoni

Fondazione Villa Ghigi

Mino Petazzini, Ivan Bisetti, Teresa Guerra

INDICE

PARAZZA LUCA (PG 84307 del 09/04/2009 – Prot. Speciale n. 1).....	3
SINTESI OSSERVAZIONI.....	3
CONTRODEDUZIONI.....	3
TUGNOLI ALFREDO (PG 85643 del 10/04/2009 – Prot. Speciale n. 2).....	6
SINTESI OSSERVAZIONE.....	6
CONTRODEDUZIONI.....	6
CAVE NORD S.r.l (PG 86441 del 11/04/2009 – Prot. Speciale n. 3).....	8
SINTESI OSSERVAZIONI	8
CONTRODEDUZIONI.....	8
TUGNOLI ALBERTO (PG 86519 del 11/04/2009 – Prot. Speciale n. 4).....	10
SINTESI OSSERVAZIONE.....	10
CONTRODEDUZIONI.....	10
SIMONI CAVE (PG 86799 del 14/04/2009 – Prot. Speciale n. 5).....	12
SINTESI OSSERVAZIONE	12
CONTRODEDUZIONI.....	12
CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA (PG 87146 del 14/04/2009 – Prot. Speciale n. 6).....	14
SINTESI OSSERVAZIONI	14
CONTRODEDUZIONI.....	15
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA ROMAGNA (PG 89056 del 16/04/2009 – Prot. Speciale n. 7).....	17
SINTESI OSSERVAZIONI	17
CONTRODEDUZIONI.....	17
AUTORITA' DI BACINO DEL RENO (PG 90256 del 16/04/2009 – Prot. Speciale n. 8).....	19
SINTESI OSSERVAZIONI.....	19
CONTRODEDUZIONI.....	20
UNINDUSTRIA BOLOGNA (PG 112384 del 08/05/2009 – Prot. Speciale n. 9) – Fuori termine	23
SINTESI OSSERVAZIONI	23
CONTRODEDUZIONI.....	23
ARPA BOLOGNA (PG 113502 del 11/05/2009 – Prot. Speciale n. 10) – Fuori termine.....	26
SINTESI OSSERVAZIONI	26
CONTRODEDUZIONI.....	26
PROVINCIA DI BOLOGNA, osservazioni ai sensi della L.R. 17/1991 e della L. R. 20/2000 (Delibera di Giunta n. 279 del 19/05/2009 i.p. 2465/2009).....	28
OSSERVAZIONI	28
CONTRODEDUZIONI.....	32

PROVINCIA DI BOLOGNA, parere motivato ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (Delibera di Giunta n. 279 del 19/05/2009) Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.....	39
OSSERVAZIONI	39
CONTRODEDUZIONI.....	40
SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO (PG 98345 del 24/04/2009 – Osservazione VAS) – Fuori termine.....	42
SINTESI OSSERVAZIONI	42
CONTRODEDUZIONI.....	42
Ulteriori modifiche da apportare al testo adottato.....	44

PARAZZA LUCA (PG 84307 del 09/04/2009 – Prot. Speciale n. 1)

SINTESI OSSERVAZIONI

- 1) Il Proponente, a proprio nome e dei cittadini residenti nella zona Zanardi, preoccupati dal progressivo allargamento del Polo estrattivo S. Niccolò, richiede che l'Ambito 173 del RUE del Comune di Bologna non sia interessato in futuro da attività estrattiva e rimanga zona agricola destinata esclusivamente alle colture, a salvaguardia del paesaggio e del valore naturalistico della zona già ampiamente compromesso dalla presenza delle cave.
- 2) Viene segnalato il disagio determinato dall'attività estrattiva nell'area S. Niccolò, soprattutto in termini di rumore e polveri generato dalle macchine operatrici che agiscono in prossimità di Via Bacialli, sottolineando l'inefficienza del terrapieno esistente in prossimità della strada, richiedendo la costituzione di una barriera a verde che riduca i disagi causati dalla presenza dei cumuli di terra attualmente stoccati sull'area.
- 3) Il proponente segnala la pericolosità di Via Conti e Via Bacialli, dovuta ad un numero elevato di autoveicoli e camion (per questi ultimi esiste per altro un divieto di transito), che le percorrono ad alta velocità, e richiede la collocazione di un'adeguata segnaletica e di rallentatori.
- 4) Si richiede un intervento urgente di recupero naturalistico dell'area che ha ospitato il Campo Nomadi di Via Bacialli in Comune di Castelmaggiore a fianco del Canile Municipale, che attualmente risulta in stato di degrado, e che venga segnalato il divieto di discarica.
- 5) Viene richiesta la possibilità del Comitato di cittadini di essere direttamente coinvolti nei processi di sviluppo dell'area.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Il PAE 2007 non ha previsto lo sfruttamento dell'Ambito 173 del PSC e del RUE e la richiesta non è comunque pertinente, in quanto non spetta al PAE, strumento di pianificazione di settore, definire gli usi ammissibili di un ambito esterno alle aree oggetto di attività estrattiva. Si rammenta che il RUE, recentemente approvato, ha indicato all'art. 70 la disciplina degli usi degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e definito gli indirizzi per la gestione e la progettazione di interventi di manutenzione finalizzati all'integrazione e allo sviluppo della rete ecologica locale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal PSC per le Dotazioni Ecologiche e Ambientali.
Sulla base di quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente rispetto ai contenuti e alle finalità del piano adottato.
- 2) Si richiama quanto espressamente contenuto nelle prescrizioni specifiche della scheda tecnica del Polo S. Niccolò di cui all'Art. 7 delle N.T.A. del PAE. In particolare sono previste specifiche *"misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto acustico e sulla qualità dell'aria in corrispondenza dei ricettori sensibili limitrofi (bagnatura*

delle vie di circolazione interne con autobotte, lavaggio del tratto di viabilità urbana utilizzato dai mezzi pesanti per portare la ghiaia all'impianto Zanardi, messa a dimora lungo il ciglio di cava di vegetazione a fusto minimo di 2 metri anche con funzione di barriera per gli inquinanti aerei, bagnatura delle zone di accumulo provvisorio di materiali sterili che dovranno essere inerbite nel caso si prevedano tempi di accumulo superiore ai 6 mesi)", oltre a un "monitoraggio acustico e atmosferico periodico volto alla stima dei livelli acustici assoluti di immissione e differenziali, e della qualità dell'aria in corrispondenza dei ricettori sensibili limitrofi". Si segnala inoltre che ogni intervento estrattivo in previsione nel Polo S. Niccolò, come previsto dall'art. 14 delle N.T.A. del PAE, sarà soggetto procedura a di screening ai sensi della L.R. 9/99 s.m.i., nella quale saranno individuati e valutati gli impatti ambientali del progetto, e definite le misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti negativi, definendo anche le opportune misure di monitoraggio.

Sulla base di quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto le questioni poste verranno valutate e approfondite in sede di VIA/Screening.

- 3) Si evidenzia come la problematica segnalata di pericolosità della Via Conti e Via Bacialli non sia direttamente legata all'attività estrattiva attualmente autorizzata nel Polo S. Niccolò. In particolare si segnala che Via Bacialli è esclusa dai tragitti autorizzati per il trasporto del materiale estratto, mentre Via Conti è interessata dal traffico veicolare pesante nel tratto terminale di immissione su Via Zanardi, per il quale sono stati effettuati negli anni scorsi interventi di adeguamento della sede stradale e di semaforizzazione dell'incrocio. Si rammenta inoltre che l'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive ha imposto alla Ditta esercente la collocazione di apposite spire, al fine di monitorare in modo continuativo il traffico veicolare legato all'attività estrattiva.

Sarà comunque cura informare il settore di competenza per la verifica ed il controllo della situazione segnalata.

Sulla base di quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente ai contenuti del piano adottato.

- 4) Si ritiene di non accogliere l'osservazione considerando che quanto segnalato non coinvolge aree in Comune di Bologna e oggetto del PAE e pertanto non è pertinente ai contenuti del piano adottato.
- 5) A chiarimento della richiesta avanzata si precisa che la normativa vigente stabilisce che la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di attivi normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione è disciplinata da particolari norme che ne regolano la formazione.

L'approvazione di strumenti di pianificazione (quale è il Piano comunale delle Attività Estrattive) è soggetta a procedure di evidenza pubblica che prevedono la

pubblicazione ed il deposito del piano medesimo, finalizzato all'espressione di eventuali osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati.

L'amministrazione pubblica dovrà poi valutare e decidere in merito alle osservazioni presentate adeguando il piano alle riserve formulate ovvero esprimendosi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

L'osservazione risulta quindi accolta di fatto pur non comportando la modifica degli elaborati del piano adottato.

SINTESI OSSERVAZIONE

L'osservante, in qualità di privato cittadino e comproprietario di terreni ricompresi nel PAE 2007 nell'area di ex-cava denominata "Due Portoni", sottolinea come il PAE per tale zona si sia limitato a riportare uno *"stato di fatto e di diritto derivato da una lunga serie di provvedimenti presi sempre senza il coinvolgimento della proprietà"*, e che tale situazione ha prodotto in pratica un'area vincolata in un contesto completamente urbanizzato, senza possibilità di reimpiego/utilizzo da parte dei proprietari e godimento da parte della collettività, nonostante la disponibilità dimostrata dalla proprietà a trovare un accordo con l'Amministrazione Comunale per una pianificazione concordata che contemperasse l'interesse privato e quello pubblico.

Si osserva che esistono differenze sostanziali con le previsioni di destinazione urbanistica delle aree di ex-cava Volta e Berleta, ricompresi nel PSC rispettivamente in ambiti di trasformazione e ambiti per nuovi insediamenti, pur non rilevando differenze tra stato di fatto e valenza ambientale con l'area di ex-cava Due Portoni, quest'ultima ricompresa invece in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico, ed esclusa di fatto da ipotesi di coinvolgimento in interventi di ristrutturazione urbanistica del quadrante nord-ovest del Quartiere Borgo Panigale. Viene inoltre segnalato che l'area di ex-cava Due Portoni potrebbe diventare un elemento di riqualificazione urbana di un quadrante a quasi totale destinazione produttiva e terziaria.

L'osservante chiede quindi che il PAE 2007 possa intervenire sulla destinazione urbanistica dei terreni di tale area di ex-cava, inserendoli in un piano di riqualificazione che preveda un completamento del quadrante nord-ovest del quartiere Borgo Panigale, con un progetto articolato di sistemazione ambientale con riqualificazione del nodo Due Portoni-Sant'Agnese-Della salute, nel rispetto anche degli obiettivi del PAE di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio. A tale proposito l'osservante dichiara la propria disponibilità a valutare con l'Amministrazione, con il metodo della pianificazione concertata, interventi finalizzati ad una razionale *"evoluzione del regime vincolistico, da sempre applicato sui terreni di proprietà (e da sempre contestato)"*.

CONTRODEDUZIONI

Il PAE 2007 ha, come sottolineato dall'osservante, esclusivamente riportato lo stato attuale dell'area Due Portoni, e ha verificato la mancanza delle condizioni per includerla nell'ambito di gestione del Piano delle Attività Estrattive.

Nel caso del comparto Due Portoni, rispetto alle aree di ex-cava Volta e Berleta, ci si trova di fronte ad una situazione particolare nella quale l'attività estrattiva esercitata nel passato, oltre all'inerzia dell'esercente a completare le opere di

sistemazione (da circa 20 anni non si interviene con progetti di sistemazione definitivi) hanno determinato la formazione di un ecosistema particolarmente significativo e meritevole di tutela, particolarmente importante come riserva biogenetica insostituibile in un settore in cui si è assistito ad un generale impoverimento del territorio circostante, conseguente alle trasformazioni fondiarie e alla estensione delle attività produttive, artigianali, industriali e commerciali. Il valore naturale e paesaggistico rilevante del comparto Due Portoni oltre che dal PAE 2001, è stato per altro confermato dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale (PTCP e PSC).

Per quanto concerne la richiesta di modifica della destinazione urbanistica, si segnala che il proponente ha già avanzato tale proposta in sede di osservazioni al PSC (PG 24194 del 30/01/2008 prot. spec. n. 259) e che in sede di controdeduzioni l'Amministrazione comunale ha ritenuto di non accoglierle in quanto *"in netto contrasto con gli obiettivi che il piano ha individuato e definito per tali Ambiti"*. A ciò occorre aggiungere che la richiesta appare impropria, non essendo il PAE lo strumento idoneo a valutarla in termini urbanistici.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene di non accogliere l'osservazione.

CAVE NORD S.r.l (PG 86441 del 11/04/2009 – Prot. Speciale n. 3)

SINTESI OSSERVAZIONI

- 1) Il proponente, in riferimento all'eliminazione del residuo estrattivo pari a 57.800 m³ di inerti pregiati nell'Ambito estrattivo Comunale denominato "Birra", evidenzia come la mancata presentazione del PCS da parte della Ditta sia dovuta non a "inerzia" ma alle prescrizioni derivanti dall'esito della procedura di screening (PG 28178/06), con richiesta di opere di compensazione e mitigazione ambientale giudicate troppo onerose e sproporzionate "al valore del giacimento di ghiaia". L'osservante richiede quindi il mantenimento della previsione estrattiva in attesa di futuri accordi, che possano comportare costi più consoni alle previsioni quantitative di scavo.
- 2) In merito al parere sfavorevole nei riguardi della proposta estrattiva avanzata dalla Ditta Cave Nord di recupero di un volume di ghiaia e sabbia pari a 192.000 m³ nell'Ambito Comunale Birra, viene osservato che la valutazione effettuata ha evidenziato impatti sul sistema ambientale paragonabili a quelli generati dalle altre proposte estrattive presentate, mentre più rilevanti sono risultati quelli relativi al sistema sociale (infrastrutture, rumore, aria, acque e paesaggio). Per quanto concerne l'impatto sulle infrastrutture valutato "rilevante" dal PAE 2007, si sottolinea come tale giudizio sia "troppo severo" e non tenga conto di "possibili soluzioni progettuali" finalizzate alla sua riduzione. Non condivisibile e sovrastimato risulta inoltre il giudizio di impatto espresso per i fattori rumore e aria, considerando anche in questo caso la possibilità di adottare soluzioni progettuali in grado di diminuire tali impatti. In merito al giudizio sulle acque, si definiscono generiche e con validità da estendere a tutte le zone estrattive, sottolineando come nel caso della Cava S. Maria sia stato autorizzato un intervento estrattivo nelle vicinanze dei centri di prelievo idrico pubblico. Anche per quanto concerne il paesaggio, la riduzione degli impatti si ritiene possibile ricercando soluzioni mitigative attraverso appositi studi di dettaglio.

Sulla base di quanto osservato viene richiesto di rivedere il giudizio di esclusione della previsione estrattiva della cava Birra sulla base di eventuali proposte progettuali integrative da parte della Ditta.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Le opere di compensazione e mitigazione ambientale sono il risultato di una specifica valutazione sull'impatto generato dall'esercizio dell'attività estrattiva, tenuto conto del contesto territoriale ed ambientale in cui essa viene effettuata e sono finalizzate a rendere ambientalmente e socialmente sostenibile l'intervento. Ne consegue che le prescrizioni contenute nell'esito della procedura di *screening*, ai sensi della L.R. n. 9/1999, non sono di fatto negoziabili e che le opere prescritte rappresentano una condizione indispensabile per l'effettuazione

dell'intervento estrattivo. La Ditta esercente ha nell'osservazione dichiarato la non fattibilità economica dell'intervento aggiungendo un ulteriore elemento a sostegno della necessità di operare lo stralcio della previsione estrattiva.

In relazione a quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione.

- 2) La valutazione di compatibilità e sostenibilità ambientale delle proposte pervenute nell'ambito dell'*Avviso pubblico per la promozione di proposte di localizzazione, coltivazione e sistemazione di ambiti estrattivi di valenza comunale nel territorio del Comune di Bologna*, compresa quella avanzata dalla Ditta Cave Nord s.r.l., è stata effettuata sulla base degli stessi indirizzi ed obiettivi individuati nella fase preliminare alla pianificazione estrattiva e con i criteri specificati nell'avviso pubblico di cui al PG 222747/2006 del 10/10/2006. Il giudizio espresso per la proposta Birra deriva da una valutazione degli impatti che è stata effettuata sulla base dei contenuti progettuali della stessa e delle misure di mitigazione e compensazione proposte per la riduzione degli impatti. Le eventuali soluzioni progettuali alternative, a minore impatto ambientale andavano individuate e riportate nella proposta originaria e solo in tale fase potevano essere valutate dall'Amministrazione Comunale.

Per i motivi riportati si ritiene di non accogliere l'osservazione.

SINTESI OSSERVAZIONE

L'osservante, in qualità di privato cittadino e comproprietario dell'area di ex-cava denominata "Due Portoni", sottolinea che l'area suddetta, classificata come "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico" dal PSC, si presenta parzialmente degradata dal punto di vista vegetazionale e necessita di interventi di sistemazione morfologica sia per motivi di sicurezza che per consentirne una fruibilità pubblica ed interrompere i fenomeni degenerativi in essere, proponendo nel settore Est dell'invaso un ritombamento e rimodellamento superficiale che, pur in contrasto con il mantenimento della vegetazione esistente, non compromettono la creazione di un nodo ecologico semplice per una valorizzazione ambientale dell'area ed un suo parziale sfruttamento a fini archeologici. Tale intervento potrebbe essere realizzato reperendo direttamente le risorse necessarie attraverso la realizzazione di *"interventi urbanistici e attrezzature pubbliche e private in cui insediare attività compatibili con il sito e con le zone urbanizzate circostanti"*. Viene osservato come quanto proposto sia in linea con la riqualificazione prevista dal PSC e dal PAE per le aree di ex-cava limitrofe, fermo restando la necessità per l'area Due Portoni *"di una caratterizzazione della zona est quale nodo ecologico semplice da realizzarsi alla fine del ritombamento"*. Viene inoltre sottolineata l'assenza su tale area delle caratteristiche proprie dell'Ambito del territorio rurale, per cui risulterebbe *"anacronistica oltre che impossibile una futura evoluzione in tal senso"*. Alla luce di tali considerazioni, l'osservante propone che il PAE preveda azioni di recupero definitive dell'area Due Portoni, sentito anche il parere degli uffici provinciali preposti, *"eventualmente da adottarsi tramite lo strumento della variante alle prescrizioni del PSC e comprendere la zona ovest dell'area all'Ambito urbano strutturato, come risulta dalla classificazione del territorio al suo intorno, e specificatamente da assoggettarsi agli "ambiti da riqualificare", in particolare prevedendo per tale area una riqualificazione mista, parti cioè, caratterizzate dall'adeguata presenza di residenza ed attività sociali, culturali, commerciali, direzionali e produttive compatibili con l'area stessa"*. Viene allegata una relazione di valutazione dello stato botanico e vegetazionale dell'area.

CONTRODEDUZIONI

Si evidenzia come il proponente abbia già effettuato un'osservazione al PSC contenente la stessa proposta (PG 26029 del 31/01/2008 – prot. spec. n. 345), che non è stata accolta in quanto *"in contrasto insanabile con gli obiettivi del piano e con le tutele che interessano l'area in oggetto, puntualmente riportate nella Carta Unica"*. Si sottolinea inoltre che il PAE ha incluso l'area tra quelle di ex-cava, e che quindi ogni intervento che la dovesse coinvolgere non sarà più assoggettato alle norme in materia di attività estrattive del PAE medesimo. In merito ai segnalati problemi di sicurezza delle scarpate di scavo prospicienti il rilevato ferroviario, si

sottolinea che in data 07/08/2009 è stato effettuato un sopralluogo dall'Ufficio Suolo ed Attività estrattive durante il quale non sono stati evidenziati fenomeni di instabilità e che a tutt'oggi la proprietà, già Ditta esercente la passata attività estrattiva, non ha prodotto alcun elemento tecnico a supporto delle problematiche evidenziate.

Sulla base di ciò, ed in riferimento anche a quanto espresso nelle controdeduzioni di cui al prot. spec. n. 2, si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto in contrasto con il PSC e non pertinente con i contenuti e le finalità del PAE.


SIMONI CAVE (PG 86799 del 14/04/2009 – Prot. Speciale n. 5)

SINTESI OSSERVAZIONE

L'osservante, in qualità di Ditta esercente l'attività estrattiva nell'Ambito Comunale "S. Maria", segnala che *"a seguito delle diverse fasi di lavorazione, dovute prevalentemente alla realizzazione da parte di vari operatori della bretella ferroviaria"* una porzione di tale ambito non presenta più le caratteristiche per essere classificata come zona di pregio ambientale (PA), così come definita dal PAE, e richiede, come da elaborato grafico allegato, una nuova perimetrazione di tale zona che consentirebbe il recupero dei volumi non estratti durante l'attività estrattiva autorizzata in tale ambito i quali, come da accertamenti effettuati in contraddittorio con l'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive del Comune di Bologna, assommano complessivamente a 28.495 m³. A supporto dell'osservazione viene inoltre allegata una relazione agrovegetazionale a firma della Dott.ssa Alessandra Pesino.

CONTRODEDUZIONI

La foto aerea della cava S. Maria del 2005, sotto riportata, evidenzia l'area che il PAE 2001 ha ricompreso tra le zone di pregio ambientale (Dpa) (per altro riconfermata dal PAE 2007) all'interno delle quali sono possibili esclusivamente interventi di regimazione idraulica, di salvaguardia e di valorizzazione ambientale e naturalistica e necessari a garantire la sicurezza ed a regolamentare l'accesso da parte di terzi.



Gli interventi operati nell'ambito ferroviario hanno contribuito, come sostenuto dall'osservante, all'eliminazione della vegetazione esistente lungo una striscia di larghezza variabile a ridosso del rilevato ferroviario, situazione che è stata ulteriormente compromessa con le attività di sistemazione operate dalla Ditta esercente nel settore sud-est dell'area di cava nel 2008, ed in particolare dallo scarico di limi di frantoio operata dalla sommità della scarpata, come chiaramente visibile nella foto aerea del 2008 sotto riportata.



Si ritiene quindi non ammissibile un intervento estrattivo in tale zona, sulla quale dovranno al contrario essere previsti interventi di recupero agrovegetazionale, al fine di ricostituire quanto perduto in termini di biomassa.

Vista la situazione si ritiene di non accogliere l'osservazione.

CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA (PG 87146 del 14/04/2009 – Prot. Speciale n. 6)

SINTESI OSSERVAZIONI

- 1) Viene specificato, in riferimento all'Ambito Comunale di nuovo inserimento denominato "Possessione Palazzo", che l'indicazione contenuta a pag. 196 del Fascicolo 1 "Relazione tecnica" inerente le intenzioni da parte dell'esercente di realizzare in tale area le vasche di sedimentazione dei limi dell'impianto di lavorazione, deve intendersi necessariamente di massima, considerando che il *lay-out* funzionale degli impianti sarà definito successivamente in fase progettuale definitiva.
- 2) Si richiede che l'area Rosario, collocata ad est del Polo estrattivo S. Niccolò, possa essere interessata da una viabilità di servizio di collegamento del Polo con Via del Rosario, attualmente interessata da lavori di potenziamento, e quindi alla Via Cristoforo Colombo.
- 3) Si segnala che a pag. 140 del Fascicolo 1 del PAE 2007 viene riportata erroneamente la parola Zanardi, che si propone di sostituire con quella corretta.
- 4) Con riferimento all'allegato 2 del fascicolo 3 "scenari di traffico del PAE 2007" viene segnalata l'indicazione errata dei percorsi previsti per l'Ambito "Possessione Palazzo", proponendo la sua sostituzione con la seguente frase "Tutto il materiale utile (Ghiaie e sabbie) della cava sarà destinato all'impianto di lavorazione degli inerti di Concave con un percorso che prevede l'attraversamento di Via Zanardi". Si chiede inoltre di considerare tale osservazione nelle tavole di riferimento.
- 5) Con riferimento all'allegato 2 del fascicolo 3 "scenari di traffico del PAE 2007" viene segnalata l'indicazione errata dei percorsi previsti per l'Ambito "Spiriti", proponendo la sua sostituzione con la seguente frase "Tutto il materiale utile (Ghiaie e sabbie) della cava sarà destinato all'impianto di lavorazione degli inerti di Concave con un percorso interno che non prevede l'immissione sulla viabilità pubblica". Si chiede inoltre di considerare tale osservazione nelle tavole di riferimento.
- 6) L'osservante, dopo varie premesse in cui ripercorre ed analizza una sequenza di atti relativi alle potenzialità edificatorie del Polo S. Niccolò connesse al trasferimento dell'Impianto Zanardi, chiede che in sede di accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. A-13 della L.R. 20/2000, siano riconosciuti alla Ditta esercente "*adeguati incentivi urbanistici*" per la delocalizzazione dell'impianto di Via Zanardi, in misura non inferiore a quanto previsto dal PAE 2001 e dal PRG (UF 0,010 m²/m² di sf).
- 7) L'osservante segnala che la denominazione corretta della Ditta è "Consorzio Cave Bologna Società Cooperativa" in sigla "Concave", e ne richiede quindi la correzione nel testo.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Il trasferimento dell'Impianto Zanardi è previsto nell'area del Polo S. Niccolò ed è regolato da un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata approvato dal Consiglio Comunale con OdG n. 240 del 18/10/1999. I contenuti del Piano Particolareggiato sono stati confermati nell'accordo stipulato in data 13/10/2008 tra il Comune e la Ditta ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e dell'art. 18 della LR 20/2000, che ha prorogato l'efficacia del piano al 31/12/2017.

A seguito dell'eventuale necessità, manifestata dalla Ditta, di dotare l'Impianto che sarà ubicato nell'area del Polo S. Niccolò di vasche di decantazione dei limi derivanti dallo stesso impianto, in alternativa ad altre tecnologie di trattamento fanghi quali vasche di chiarificazione e impianti di filtropressatura, nell'accordo sopraccitato è stato riportato che:

"Dato atto che l'attuazione urbanistica dell'area estrattiva denominata "Possessione Palazzo", limitrofa ed esterna al perimetro classificato come P9 dal vigente PRG, che, a seguito della previsione della Ditta di realizzarvi delle vasche di decantazione a servizio del futuro Impianto che sarà trasferito nell'area del Polo S. Niccolò, è stata definita dal PSC approvato quale "Ambito in via di consolidamento", è demandata agli strumenti urbanistici di prossima adozione". Considerando che, come anche riportato chiaramente nell'accordo sopraccitato, nel PSC approvato l'area dell'ambito estrattivo Possessione Palazzo è stata inclusa nell'Ambito in via di consolidamento n. 64 con l'unica finalità di non rendere incompatibile la previsione di realizzarvi delle vasche di decantazione, si confermano i contenuti del PAE adottato e si ritiene di non accogliere l'osservazione.

- 2) La viabilità di servizio rappresenta un'attrezzatura a carattere provvisorio connessa all'attività estrattiva. L'esercente ha quindi la facoltà di avanzare richiesta di autorizzazione per una nuova viabilità di servizio per un nuovo collegamento con la viabilità pubblica, che dovrà contenere adeguate valutazioni relativamente agli impatti generati.

Per quanto sopra espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la viabilità di servizio verrà valutata e approfondita in sede di attuazione del PAE.

- 3) Nel paragrafo 9.3.2 "Destinazione urbanistica" del Fascicolo 1 è stata erroneamente riportata al primo capoverso la parola "Zanardi" al posto di "S. Anna". Nelle modifiche apportate al paragrafo, l'incongruenza, dovuta ad un mero errore materiale, è stata eliminata.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

- 4) La tabella citata dall'osservante riporta erroneamente il percorso autorizzato per il trasporto dei materiali estratti della Cava S. Luca.

Si ritiene di accogliere l'osservazione e di sostituire il percorso con quanto proposto.

5) La tabella citata dall'osservante riporta erroneamente il percorso autorizzato per il trasporto dei materiali estratti della Cava S. Luca.

Si ritiene di accogliere l'osservazione e di sostituire il percorso con quanto proposto.

6) L'art. 24 della L.R. 7/2004 "Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive" rappresenta uno strumento legato esclusivamente all'attività estrattiva e finalizzato ad *"organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive"*. Non si ritiene quindi possibile utilizzare tale strumento per la variante urbanistica richiesta, che potrà essere definita esclusivamente da altri strumenti urbanistici.

In riferimento a quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente ai contenuti e finalità del piano.

7) Si prende atto della dicitura corretta della Ditta e si ritiene di effettuare le necessarie correzioni nella documentazione del PAE 2007.

Si ritiene quindi di accogliere l'osservazione.

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA ROMAGNA (PG 89056 del 16/04/2009 – Prot. Speciale n. 7)

SINTESI OSSERVAZIONI

La Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Emilia Romagna segnala che sugli ambiti interessati da attività estrattiva sussiste un rischio archeologico elevato e diffuso, ed è quindi necessario ricondurre la problematica del rischio e dell'impatto archeologico entro termini di programmazione e verifica preventiva e controllo in corso d'opera. Richiede quindi che tutte le attività estrattive previste sul territorio siano precedute da una verifica archeologica preventiva.

CONTRODEDUZIONI

Per le nuove attività estrattive esercitate nel Comune di Bologna a partire dal 1991 si è sempre attivato un controllo archeologico preventivo, applicando il seguente protocollo concordato con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna:

- a) Invio, da parte della Ditta esercente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e per conoscenza al Comune, della comunicazione di intenzione a procedere ad un accertamento archeologico preventivo, richiedendone la direzione scientifica alla Soprintendenza stessa. A tale comunicazione deve essere allegato uno stralcio cartografico con individuazione dell'area oggetto di intervento.
- b) Comunicazione della Ditta alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e per conoscenza al Comune, dell'operatore individuato per i lavori.
- c) Sopralluogo preliminare sull'area.
- d) Analisi sul terreno da effettuarsi tramite trincee eseguite con escavatore o con altre metodologie da stabilire in base ai risultati delle indagini preliminari.
- e) Redazione, da parte dell'operatore, di una relazione che dovrà essere inviata alla Soprintendenza e al Comune, che provvederà a trasmetterne una copia, controfirmata, alla Ditta stessa, contenente eventuali prescrizioni.

Tale procedura non è stata effettivamente riportata nelle N.T.A. del PAE, e si ritiene quindi di accogliere l'osservazione integrando l'art. 12 - autorizzazione estrattiva e relativa convenzione – con il seguente comma:

14. Sulle zone per attività estrattive di nuovo insediamento, ed in quelle per attività estrattive esistenti che coinvolgono aree non in precedenza interessate da attività di scavo, dovrà essere effettuato un controllo archeologico preventivo secondo le seguenti modalità:

- a) *Invio da parte della Ditta esercente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e per conoscenza al Comune, di una comunicazione di*

intenzione a procedere ad un accertamento archeologico preventivo, richiedendone la direzione scientifica alla Soprintendenza stessa. A tale comunicazione dovrà essere allegato uno stralcio cartografico con individuazione dell'area oggetto di intervento.

- b) Comunicazione della Ditta alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e per conoscenza al Comune, dell'operatore individuato per i lavori.*
- c) Sopralluogo preliminare sull'area.*
- d) Analisi sul terreno da effettuarsi tramite trincee eseguite con escavatore o con altre metodologie da stabilire in base ai risultati delle indagini preliminari.*
- e) Redazione da parte dell'operatore il controllo archeologico di una relazione che dovrà essere inviata alla Soprintendenza e al Comune, che provvederà ad trasmetterne una copia, controfirmata, alla Ditta stessa, contenente eventuali prescrizioni.*

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO (PG 90256 del 16/04/2009 – Prot. Speciale n. 8)

SINTESI OSSERVAZIONI

Il documento presentato, sulla base degli obiettivi generali e dei contenuti specifici degli strumenti di pianificazione di bacino, esprime valutazioni generali di carattere idrogeologico ed idrologico, con alcune osservazioni specifiche per gli Ambiti Possessione Palazzo e Spiriti.

1) Valutazioni idrogeologiche.

In merito a tale aspetto l'Autorità di bacino evidenzia la necessità di escludere nuovi ambiti estrattivi nelle zone appartenenti alla conoide del fiume Reno, in quanto le condizioni idrogeologiche di tali aree sottoporrebbero gli acquiferi strategici a ulteriori condizioni di rischio di inquinamento. In tale ottica vengono considerate problematiche le previsioni estrattive del Polo Cappellina e dell'Ambito Possessione Palazzo. Si segnala inoltre che le aree soggette a nuove attività estrattive, ad esclusione dell'Ambito Spiriti che ricade in un settore direttamente connesso con il fiume Reno, sono comprese dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale all'interno del settore B di ricarica indiretta della falda, e che l'attività estrattiva ridurrà sensibilmente la capacità di ricarica. Viene inoltre osservato che la valutazione degli impatti sul sistema idrico sotterraneo non può essere valutato limitatamente alla singola cava, ma occorrono valutazioni degli effetti complessivi delle aree attive ed esaurite presenti sul territorio, che porta a uno scenario fortemente preoccupante in termini di capacità di ricarica e qualità delle acque.

2) Valutazioni in relazione alla rete idrografica.

Viene sottolineato che l'Ambito Spiriti ricade all'interno della fascia di pertinenza fluviale (Art. 18 PSAI), e si ricorda che è necessario acquisire un parere preventivo dell'Autorità di Bacino del Reno in merito alla morfologia finale ed alla natura dei materiali di riempimento. Si ricorda inoltre che l'Impianto e Ambito Traghetto ricadono in Alveo Attivo (Art. 15 PSAI) e che tali attività non sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia dei corsi d'acqua previsti dalle norme. Si sollecita quindi un trasferimento dell'attività, che dovrà prevedere un piano di recupero da sottoporre al parere del Servizio Tecnico di Bacino Reno, al quale dovrà anche essere richiesto il nullaosta per realizzare le opere di adduzione dal fiume Reno previsto all'Art. 9 delle N.T.A. del PAE.

3) Viene richiesto un chiarimento relativamente alla profondità massima di scavo nell'Ambito Possessione Palazzo segnalata pari a -16,50 m dal p.d.c. a pag. 179 della fascicolo 1 e 16,50 m s.l.m. a pag. 197 dello stesso. Non viene inoltre

compresa la prescrizione di non interessare con lo scavo il livello argilloso sottostante il primo livello di ghiaie in considerazione del fatto che tale livello incomincia ad una quota di circa -12/-15 m dal p.d.c..

- 4) Per l'Ambito Spiriti vengono chiesti chiarimenti in merito alla profondità massima di scavo, che viene indicata a -9 m dal p.d.c. a pag. 189 del Fascicolo1 e pag. 41 del Rapporto Ambientale ed a -20 m dal p.d.c. a pag. 197 del Fascicolo 1, nello schema di pag. 46 del Rapporto Ambientale e nell'accordo stipulato con la Ditta esercente.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Si rammenta che il PAE costituisce uno strumento di pianificazione di settore elaborato in attuazione del PIAE provinciale, strumento di pianificazione sovraordinato, in quanto piano settoriale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). Il PIAE individua i Poli estrattivi di valenza provinciale che i comuni hanno l'obbligo di recepire (Polo Cappellina) ed inoltre detta i criteri specifici per l'individuazione e la pianificazione degli ambiti comunali, pienamente recepiti nella redazione della variante PAE 2007 (ambito Possessione Palazzo). Le valutazioni espresse dall'Autorità di Bacino risultano certamente condivisibili in termini generali, consapevoli del fatto che l'attività estrattiva può determinare impatti rilevanti sul sistema idrogeologico riducendo la capacità di ricarica delle falde ed incrementando il rischio potenziale di inquinamento delle stesse; si ritiene comunque che tali impatti siano stati adeguatamente valutati nelle analisi di sostenibilità ambientale effettuate per le nuove attività estrattive previste sul territorio comunale. In merito ai processi di ricarica nei settori B identificati dal PTA regionale e dalla variante adottata del PTCP in recepimento dello stesso, va sottolineato che, alla luce dei dati stratigrafici e piezometrici legati alle attività estrattive a disposizione del Comune di Bologna, tali processi sembrerebbero alquanto limitati in particolare nell'area S. Niccolò/Possessione Palazzo per cui l'impatto idrogeologico delle nuove cave risulterebbe ulteriormente limitato in tal senso. Si sottolinea infine che il rischio di inquinamento è stato notevolmente ridotto grazie alla continua attività di monitoraggio delle falde che viene specificatamente prescritta dalle norme del PAE, ed al controllo dei materiali utilizzati per le operazioni di sistemazione che deve avvenire secondo specifiche modalità (vedi allegato G delle N.T.A.). Si evidenzia inoltre che la Provincia di Bologna, nel parere motivato espresso ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 15 (VAS), sottolineando come tale problematica idrogeologica tragga origini dalle previsioni del PIAE 2002-2012, prende atto che il nuovo PIAE dovrà essere elaborato tenendo in debita considerazione il principio che la pianificazione non può essere fatta valutando ogni singola proposta/cava ma l'effetto complessivo dell'insieme delle cave necessarie, considerando la capacità di ricarica e la qualità delle acque del sistema idrogeologico coinvolto.

Per i motivi sopra esposti si ritiene di non accogliere l'osservazione.

- 2) Per quanto concerne l'Ambito Spiriti si chiarisce che prima del rilascio dell'autorizzazione estrattiva verrà richiesto il parere dell'Autorità di Bacino del Reno ai sensi del comma 5 dell'art. 23 nelle norme del PSAI, secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24.

L'osservazione viene quindi accolta di fatto in quanto trattasi di una precisazione normativa che non richiede modifiche del piano adottato.

Il PAE 2007, riprendendo quanto contenuto nel PAE 2001, ha dichiarato la non idoneità dell'impianto di prima lavorazione denominato "Traghetto", prevedendo, in accordo con il PIAE, una serie di norme specifiche di cui all'art. 9 delle N.T.A., per giungere ad un piano concordato per il suo trasferimento e/o dismissione. Viene inoltre richiesta la contestuale presentazione di un progetto di recupero definitivo dell'area con interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.

Considerato quanto sopra si ritiene l'osservazione accolta di fatto nei contenuti fondamentali pur non comportando modifiche agli elaborati del piano adottato.

Per quanto concerne l'Ambito Traghetto (Zona Drs per sistemazione di attività estrattiva esaurita e/o non completata), si concorda con l'osservante sulla necessità di acquisizione di uno specifico parere sul progetto di sistemazione e del nullaosta per la realizzazione delle opere di adduzione dal fiume Reno. Si ritiene quindi di accogliere l'osservazione inserendo tali aspetti nelle norme specifiche della scheda del suddetto ambito con la modifica dell'art. 9 riportata di seguito.

Art. 9 - Zone Drs per sistemazione di attività estrattiva esaurita e/o non completata

TRAGHETTO

- Stato della cava: non risistemata
- tipologia di recupero: naturalistico
- destinazione finale: Ambiti di valore naturale e ambientale di cui all'articolo 29 - quadro normativo n. 166, in riferimento alla classificazione del PSC.
- prescrizioni specifiche: presentazione entro 12 mesi dalla data di approvazione del P.A.E. di un progetto di sistemazione della zona umida esistente che preveda la realizzazione di opere di adduzione dal Fiume Reno al fine di garantirne l'alimentazione. **Tale progetto di sistemazione è vincolato all'acquisizione di parere favorevole da parte del Servizio Tecnico di Bacino Reno, ed al nullaosta per la realizzazione delle opere di adduzione dal fiume Reno.** Si rammenta che la presentazione di tale progetto è condizione necessaria per l'utilizzo dell'invaso esistente immediatamente a sud come vasca di decantazione dei limi di lavaggio dell'impianto Traghetto.

3) Quanto riportato a pag. 179 (del testo adottato) del Fascicolo 1 "Relazione tecnica" (-16,50 m dal p.d.c.) rappresenta quanto proposto dalla Ditta Concave nella documentazione prodotta, e si riferisce alla profondità massima della base del 1° livello ghiaioso rinvenuto sull'area Possessione Palazzo. Le analisi effettuate e riportate nel fascicolo 2 del PAE 2007, con la ricostruzione dettagliata del modello idrogeologico e litostratigrafico dell'area, hanno collegato la quota di scavo massima consentita non alla base del 1° livello ghiaioso, ma alle quote piezometriche della falda in pressione contenuta nell'acquifero sottostante, ritenendo accettabile una quota minima di scavo pari a 16,50 m s.l.m., con divieto di interessare con gli scavi il setto argilloso di separazione con l'acquifero sottostante ed eliminando ogni possibilità di sifonamento e rischio di trasmissione di inquinamento.

Quanto riportato costituisce il chiarimento richiesto.

4) La profondità di - 9 m dal p.d.c. rappresenta una valutazione media della profondità della base del 1° livello ghiaioso oggetto di estrazione, che è seguito in profondità da un livello prevalentemente fine che presenta spessori superiori a 8 m. Considerata l'impossibilità di definire con precisione la profondità di scavo, in questa fase si è ritenuto opportuno stabilire nelle N.T.A. una profondità massima di scavo pari a quella normalmente prevista nelle cave di ghiaia, inserendo il divieto di interessare con gli scavi il setto argilloso di separazione con l'acquifero sottostante.

Quanto riportato costituisce il chiarimento richiesto.

UNINDUSTRIA BOLOGNA (PG 112384 del 08/05/2009 – Prot. Speciale n. 9) – Fuori termine

SINTESI OSSERVAZIONI

L'osservante richiede che l'art. 38 delle N.T.A. del P.A.E. 2007 preveda la possibilità di eseguire le attività di tombamento nelle cave autorizzate anche attraverso un recupero ambientale così come definito dall'art. 5 comma 1 del DM 5 febbraio 1998. Le considerazioni espresse dall'osservante sono relative al fatto che tale possibilità era già prevista dalla variante PAE 2001, che riportava tra l'altro nell'allegato D l'elenco delle tipologie di rifiuti ammissibili per ripristini ambientali finalizzati al tombamento delle cave.

CONTRODEDUZIONI

Il PAE 2001 aveva di fatto contemplato, all'art. 40 delle N.T.A., la possibilità di effettuare l'attività di tombamento attraverso un recupero ambientale così come definito dall'art. 5 del DM 5 Febbraio 1998, assoggettandola alle procedure semplificate previste dall'art. 33 del D.Lgs 5 Febbraio 1997 n. 22 e s. m. i.. In riferimento a tale possibilità veniva fornito un primo elenco indicativo delle tipologie di rifiuto ammissibili per ripristini ambientali.

Nella redazione del PAE 2007 l'Amministrazione ha ritenuto di escludere la possibilità di utilizzo di rifiuti nell'attività di ripristino degli invasi di cava, considerando che anche i residui da demolizione e costruzione sono ormai destinati totalmente ad attività di recupero di materiale. Altre tipologie di rifiuto non sono state considerate ammissibili in relazione alle elevate caratteristiche di vulnerabilità idrogeologica del territorio Comunale. Limitare il ripristino all'utilizzo di terreni naturali qualitativamente idonei consente inoltre di attuare ripristini indirizzati alla ricostituzione di ambienti naturali. A ciò occorre aggiungere il fatto che dal 2001 il recupero delle aree di cava non è mai avvenuto attraverso tale procedura.

L'osservazione comunque consente di affrontare, nelle operazioni di sistemazione delle aree di cava, il tema dell'utilizzo dei limi di lavaggio ottenuti per decantazione naturale delle acque di lavaggio degli inerti negli impianti di prima lavorazione dell'estratto senza l'utilizzo di flocculanti.

Sulla natura giuridica di tali materiali si è ampiamente dibattuto in questi anni anche attraverso numerose sentenze della Corte di Cassazione Penale, con interpretazioni a volte contraddittorie, che hanno contribuito a rendere la materia particolarmente complicata.

Si ritiene comunque, anche a seguito di specifici controlli con la Provincia, di prevedere la possibilità di utilizzo di tali materiali nelle operazioni di sistemazione delle aree di cava alle seguenti condizioni:

- 1) Dichiarazione dell' esercente l' impianto di lavorazione di non utilizzo di flocculanti sul processo industriale di produzione dei limi, con allegate analisi sul tal quale e test di cessione. L' esercente deve inoltre impegnarsi, nel caso in cui intervengano modifiche sul processo produttivo che possano in qualsiasi modo determinare modifiche chimico-fisiche dei limi di lavaggio, ad interrompere la fornitura di tali materiali e darne tempestivamente comunicazione all' Amministrazione Comunale.
- 2) Comunicazione preventiva dell' esercente l' attività estrattiva dei volumi di limi di lavaggio da importare in cava per le operazioni di sistemazione e dei percorsi utilizzati per il trasporto di tali materiali.
- 3) Comunicazioni trimestrali contenenti le informazioni sui volumi importati ed i risultati delle analisi effettuate su un campione rappresentativo ogni 5.000 m³ di materiale.

Si ritiene quindi di accogliere parzialmente l' osservazione modificando l' art. 38 delle N.T.A. come di seguito riportato, rivisto sulla base di approfondimenti normativi effettuati e per consentire l' utilizzo dei limi di lavaggio nelle operazioni di tombamento delle aree di cava.

Art. 38 - Materiali idonei per il tombamento

1. Per il tombamento delle aree di cava sono idonee le seguenti tipologie di materiali:

- terreni naturali non inquinati di provenienza esterna all' area di cava nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., esplicitate nell' allegato G alle presenti N.T.A.;
- terreni naturali non inquinati reperiti in situ diversi dal materiale scavato come utile durante l' attività di coltivazione di cava;
- limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, solo se derivanti da decantazione naturale senza l' uso di alcun additivo e alle condizioni specificate nell' allegato G alle presenti N.T.A..

2. I terreni sterili naturali reperiti durante l' attività di coltivazione di cava non pianificati e convenzionati come materiale utile e non necessari alle operazioni di risistemazione della stessa, devono essere riutilizzati, se qualitativamente idonei, esclusivamente per il tombamento di altre cave previo esplicito assenso dell' Ufficio Suolo e Attività Estrattive del Comune di Bologna.

3. In sede di approvazione del Piano di coltivazione e sistemazione finale o nell' ambito dei procedimenti ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., sulla base delle precedenti attività svolte sull' area d' intervento, potranno essere previsti accertamenti qualitativi sui terreni sterili naturali destinati ad essere riutilizzati in situ per le operazioni di risistemazione.

4. Nella convenzione estrattiva saranno definite nel dettaglio le tipologie dei materiali ammessi per il tombamento, nonché le quote di tombamento di ogni materiale previsto. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei limi di lavaggio questo deve essere esplicitamente previsto nei documenti progettuali autorizzati sia per quanto riguarda la volumetria che la collocazione definitiva nell'invaso di cava.

5. La presenza nell'invaso estrattivo o comunque entro la zona di attività estrattiva, di materiali non autorizzati per il tombamento comporta la sospensione immediata dei lavori in tutta l'area di cava e la rimozione dei materiali stessi a spese della Ditta autorizzata sotto il diretto controllo del Comune di Bologna, saranno inoltre applicati i provvedimenti amministrativi e le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

6. Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è personalmente responsabile dei materiali utilizzati nelle opere di sistemazione finale.

ARPA BOLOGNA (PG 113502 del 11/05/2009 – Prot. Speciale n. 10)
– Fuori termine

SINTESI OSSERVAZIONI

- 1) L'osservante sottolinea come la riduzione del volume estraibile di ghiaie se da un lato rappresenta un fatto positivo per la riduzione della pressione antropica in zone di ricarica idrogeologica, dall'altro potrebbe avere effetti nella dinamica del flusso veicolare, con aumento degli impatti sociali soprattutto in prossimità degli impianti di lavorazione degli inerti.
- 2) Viene inoltre segnalato che per quanto concerne la qualità dell'aria, le analisi a tutt'oggi richieste nelle aree di cava riguardano le PTS, mentre sarebbe necessario integrarle con il PM10 e PM2,5, che possono essere più significativi per la correlazione con la salute umana e si propone l'effettuazione di studi specifici nelle aree di cava.

Per quanto concerne il rumore viene sottolineata la situazione di criticità acustica raggiunta nelle aree di cava, che risulta di difficile accertamento e controllo, proponendo l'introduzione di nuove metodologie quali ad esempio l'uso di registratori in continuo. Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici viene consigliato un incremento delle frequenze di monitoraggio piezometrico delle falde, con letture almeno ogni quindici giorni. In relazione poi alla collocazione delle aree estrattive ricomprese per lo più in aree di conoide e quindi in zone di ricarica delle falde, viene auspicata l'adozione di tecniche e metodologie di sistemazione e tombamento tali "per cui le superfici di ex-cava possano continuare ad avere una funzione di ricarica idrogeologica del territorio".

CONTRODEDUZIONI

- 1) Si segnala che tale osservazione è già contenuta nella Delibera di Giunta Provinciale n. 453/2008 di approvazione con modifiche e prescrizioni del rapporto preliminare redatto dal Comune di Bologna nell'ambito della procedura di VAS. Nel rapporto ambientale di cui al fascicolo 5 del PAE 2007, a pag. 12 e 13, viene specificato che *"si ritiene che tale situazione non determinerà particolari problematiche sul territorio Comunale tali da generare incrementi dei flussi di materiale in ingresso per alimentare gli impianti di prima lavorazione dell'estratto, considerando soprattutto che l'attuale situazione economica, che coinvolge direttamente gli operatori del settore, ha determinato una riduzione significativa delle produzioni di materiale inerte. Si ritiene comunque che valutazioni in merito a tali temi possano essere effettuate esclusivamente dalla Provincia di Bologna, che è delegata al controllo della situazione estrattiva a livello Comunale e dei flussi degli inerti agli impianti di lavorazione"*.

Quanto riportato costituisce il chiarimento dell'osservazione.

2) L'art. 16 delle NTA del PAE 2007, prevede per gli ambiti definiti dall'osservante specifiche norme sui programmi di monitoraggio ambientale da attivare per le aree estrattive ricomprendendo la situazione ante operam, la fase estrattiva e quella successiva di sistemazione. Le proposte avanzate non possono essere genericamente previste su tutte le aree estrattive ma devono essere necessariamente collegate al contesto territoriale in cui avviene l'intervento. Si ritiene quindi che eventuali specifiche e prescrizioni al monitoraggio possano essere meglio definite all'interno della procedura screening/VIA ai sensi della Legge Regionale n. 9/99 che prevede Conferenze dei Servizi in cui viene anche invitato l'esercente. In sede di procedura autorizzativa di cui alla L.R. 17/91, viene inoltre richiesto, in conformità a quanto previsto dalle NTA, parere formale di ARPA.

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree estrattive collocate in zone di ricarica delle falde, il PAE 2007 è stato redatto nel rispetto dell'art. 45 nelle NTA del PTA regionale e della variante del PTCP in recepimento del PTA, attualmente in regime di salvaguardia.

Quanto riportato costituisce il chiarimento dell'osservazione.

PROVINCIA DI BOLOGNA, osservazioni ai sensi della L.R. 17/1991 e della L. R. 20/2000 (Delibera di Giunta n. 279 del 19/05/2009 i.p. 2465/2009)

OSSERVAZIONI

La Giunta Provinciale con Delibera n. 279 del 19/05/2009 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla Variante al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Bologna. Le prescrizioni specifiche sono contenute in due allegati, che costituiscono parte integrante della Delibera, rappresentati dal Parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive e dal parere motivato relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Prescrizioni di cui al parere della C.T.I.A.E. P.G. n. 123490 del 01/04/2009 c1.11.6.3/4/2009

a) La documentazione dovrà essere rivisitata al fine di conformarla all'attuale quadro normativo nonché alle richieste illustrate nei "Considerato" ed in particolare viene richiesto:

- 1) L'adeguamento delle schede di progetto in riferimento allo stato di attività dei comparti estrattivi, alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale (*Attiva, Inattiva, Esaurita in corso di sistemazione, Esaurita e sistemata, Esaurita e non sistemata*).
- 2) Inserimento nella relazione tecnica delle schede progettuali dei nuovi ambiti estrattivi pianificati.
- 3) Adeguamento dello stato di fatto dei Poli e degli Ambiti al 30/11/2008.
- 4) Osservazioni ai singoli comparti estrattivi e impianti di lavorazione:

Rosario - S. Giacomino - Colombo

a) In fase pianificatoria, si ritiene sia un vincolo improprio all'autonomia progettuale, l'obbligo di sviluppare l'attività in due fasi da 0 a -8 m da p.d.c. e da -8 a -12 m da p.d.c., come prescritto nella scheda di progetto.

b) Riguardo al vecchio macero presente nell'area, oltre alla salvaguardia già prevista dallo strumento, sarebbe auspicabile l'esecuzione di uno specifico intervento di restauro migliorativo, nel quale sia previsto anche il costante approvvigionamento idrico in modo da consentire il ripristino delle condizioni vegetazionali e faunistiche di tipo umido caratteristiche del sito originario.

S. Maria

Si suggerisce di esaminare l'ipotesi di "foderare" tutta l'area con uno strato di terreno con buona capacità assorbente a salvaguardia del campo pozzi, e successivamente la possibilità di ricostituire nell'area una morfologia

maggiormente coerente con l'andamento naturale, sulla quale potrebbe essere rapidamente ricostituita una copertura vegetale di discreto pregio ecologico.

Pigna 2

Lo stato della cava nel 2007 deve essere correttamente definito: Inattiva. (temporaneamente Inattiva nell'anno 2007).

Ambito Spiriti

Lo stato della cava nel 2007 deve essere correttamente definito: Esaurita e in corso di sistemazione.

Ambito Bruschetti

Lo stato della cava deve essere correttamente definito: Esaurita e in corso di sistemazione.

Ambito Forni

Lo stato della cava deve essere correttamente definito: Esaurita e in corso di sistemazione.

Comparto Storione

Lo stato della cava deve essere correttamente definito: Esaurita e non sistemata; la sistemazione finale dovrà essere coerente con il PSC.

Comparto LEM

Lo stato della cava deve essere correttamente definito: Esaurita e non sistemata; la sistemazione finale dovrà essere coerente con l'Accordo Territoriale dell'Aeroporto.

Comparto Tragheto

Lo stato della cava deve essere correttamente definito: Esaurita e non sistemata; la sistemazione finale dovrà essere coerente con il PSC.

Comparto ex cava Volta

Lo stato della cava dal 2007 deve essere correttamente definito: Esaurita e sistemata.

Due Portoni

Come già rilevato nel parere espresso a proposito del P.A.E. 2001 (Parere 193 del 22/09/2003), l'area presenta innegabilmente elementi di pregio vegetazionale costituitisi nel lungo periodo di abbandono, ma è isolata ed esclusa da qualsivoglia corridoio ecologico (è completamente confinata da aree artigianali e industriali e dalla ferrovia), la morfologia è alterata e preclude qualsiasi fruibilità.

Riguardo alla situazione morfologica, rimane inoltre una certa preoccupazione per la stabilità del rilevato ferroviario la cui fascia di rispetto di 50 m è stata parzialmente scavata ed abbandonata e richiederebbe un approfondimento

geotecnico per verificare le condizioni statiche del rilevato ferroviario, coinvolgendo le stesse Ferrovie in quanto parte interessata.

Impianto Traghetto

Viene evidenziata la necessità di individuare una soluzione per l'Impianto Traghetto.

Impianto S. Anna

Viene evidenziata la necessità di verificare la compatibilità dell'area dell'Impianto S. Anna con l'adiacente area aeroportuale. In particolare l'impianto S. Anna risulta collocato all'interno del perimetro del Polo Funzionale Aeroporto, come condiviso in sede di Accordo Territoriale tra Provincia e Comuni di Bologna e Calderara di Reno e correttamente declinato all'interno del PSC del comune di Bologna. L'accordo, nel destinare la zona posta a nord della pista di volo ad ambito aeroportuale, vocato ad accogliere trasformazioni urbanistiche connesse alle attività e allo sviluppo infrastrutturale del Polo Funzionale, nonché alla realizzazione di fasce arboree per il suo inserimento paesaggistico, prevede di non rinnovare le autorizzazioni e concessioni temporanee di uso dei suoli per l'impianto S. Anna. Si chiede quindi di portare a coerenza lo strumento del PAE con l'AT sottoscritto e il PSC approvato, classificando detto impianto come non idoneo Dri e chiarendo che il rinnovo dei titoli abilitativi e delle convenzioni/autorizzazioni scadute potrà avvenire solo se valutate coerenti con i contenuti dell'AT (modifiche agli artt. 6, 10 e 11 e tavola 6b).

Polo Cappellina

Viene sottolineato che questo polo estrattivo ricade all'interno del Polo Funzionale dell'Aeroporto, si chiede al Comune di verificare la congruità delle sistemazioni finali previste con la vocazione dell'area allo sviluppo aeroportuale e alla realizzazione delle fasce di ambientazione del Polo Funzionale, come previste dall'AT citato.

Ambito Possessione Palazzo

La sistemazione finale deve essere coerente con la destinazione pianificata. La creazione di vasche di decantazione permanenti nell'area escavata (in quanto a servizio dell'impianto), può essere consentita solo se la destinazione è produttiva (e pertanto funzionale ad ospitare l'ampliamento dell'impianto già previsto nell'adiacente area San Niccolò). In caso diverso, le vasche di decantazione potranno solo essere di tipo temporaneo e funzionali a realizzare una sistemazione coerente con la destinazione d'uso prevista. Si segnala tuttavia che la previsione in questo ambito di una nuova zona Din per impianti di prima lavorazione dell'estratto di nuovo insediamento, non risulta ora ammissibile ai sensi del PSC., che classifica detta zona come ambito in via di consolidamento specializzato, in cui sono ammesse le previsioni dei P.U.A. approvati in corso di attuazione. L'eventuale modifica in senso produttivo di tale Ambito sarà quindi possibile solo attraverso l'adeguamento degli strumenti

urbanistici citati, si chiede quindi di portare il PAE a coerenza con lo strumento urbanistico vigente.

5) Osservazioni alla Normativa Tecnica di Attuazione:

- (Art. 1) specificare che il P.A.E. viene redatto in conformità al P.S.C.;
- (Art. 1) specificare che le destinazioni urbanistiche finali delle aree oggetto del presente piano sono quelle previste dal P.S.C., inteso come il complesso di documenti che lo costituisce (Relazione illustrativa, Tavole: "Le Regole - Classificazione del territorio", "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche ed ambientali" e "Figure della ristrutturazione", Quadro normativo, Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e Quadro conoscitivo). L'approvazione del nuovo P.S.C. (ai sensi della L.R. 20/2000) ha comportato infatti un mutamento sostanziale nella prassi pianificatoria comunale al punto tale che la destinazione d'uso individuata per le varie parti del territorio viene oggi definita attraverso una lettura integrata di più tavole: la destinazione finale dell'area di cava viene definita non solo dai contenuti normativi dei singoli ambiti ma anche e forse soprattutto dalle diverse indicazioni predisposte per le destinazioni che la tavola delle "Dotazioni ecologiche ed ambientali" individua e norma.
- (Art. 1) specificare che le destinazioni d'uso del vecchio P.R.G., riportate nelle schede di progetto, sono transitorie e verranno di fatto a decadere non appena il R.U.E. sarà approvato (ovvero si chiede di toglierle qualora l'approvazione del R.U.E. dovesse avvenire prima dell'approvazione del P.A.E. in oggetto).
- (Art. 6) specificare all'interno delle zone Din che l'attuazione degli impianti di nuovo insediamento è subordinata alla inclusione di dette previsioni nel P.O.C. comunale.
- (Art. 6) specificare all'interno delle zone Dan che l'esercizio delle attività estrattive deve risultare coerente con le disposizioni introdotte dalla variante al P.T.C.P. di recepimento del P.T.A. regionale".
- (Artt. 7, 8 e 9) integrare le schede di progetto, relativamente alla voce "destinazione finale" con quanto previsto per quelle aree nella tavola e nella relativa normativa delle "Dotazioni ecologiche ed ambientali" del P.S.C., dal momento che anche là sono contenute numerose indicazioni che possono meglio indirizzare, specificare e definire usi, destinazioni e modalità di ripristino per le varie aree interessate, apportando modifiche alle Tavv. 7 del P.A.E., integrando, relativamente alle destinazioni urbanistiche delle aree di cava, con lo stralcio della tavola delle "Dotazioni ecologiche ed ambientali" del P.S.C..

- b) **Le scarpate e la residua fascia di rispetto prospicienti il rilevato ferroviario adiacente all'area Due Portoni andranno attentamente verificate, in accordo con l'ente gestore l'infrastruttura ferroviaria al fine di escludere il possibile insorgere, anche a medio e lungo termine, di fenomeni di instabilità a carico del rilevato stesso.**
- c) **La stesura approvata dovrà essere sollecitamente trasmessa a questa Amministrazione Provinciale per la verifica della congruità dello strumento definitivo con gli obiettivi e le scelte programmatiche del P.I.A.E., nonché con le prescrizioni qui descritte.**

CONTRODEDUZIONI

a) Per quanto riguarda la documentazione:

- 1) Si è provveduto a modificare nelle schede di progetto lo stato di attività utilizzando le tipologie standardizzate del S.I.C.A.E., e le proposte di cui al punto **a) 4)**. Si segnala comunque che per il comparto estrattivo denominato Pigna2, lo stato di attività deve essere considerato "attiva", in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data 05/07/2007 PG 160653.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

- 2) Nella relazione tecnica sono riportate le schede di progetto dei diversi comparti estrattivi, ad esclusione dell'Ambito estrattivo Possessione Palazzo che viene integralmente riportata nel Paragrafo 10.2.2.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

- 3) Nella relazione tecnica lo stato di fatto delle attività estrattive è stato aggiornato in relazione ai contenuti delle relazioni annuali 2008.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

- 4) Osservazioni ai singoli comparti estrattivi e impianti di lavorazione:

Rosario-S. Giacomino-Colombo

a) Il tema è già stato affrontato dal Comune di Bologna in sede di controdeduzioni al PAE 2001, in risposta alle stesse osservazioni espresse dalla C.T.I.A.E.. La prescrizione relativa all'esercizio dell'attività estrattiva in due fasi successive è legata sia alle condizioni idrogeologiche locali, con la necessità di separare temporalmente le fasi estrattive che interessano il non saturo e il sottostante acquifero freatico, e sia per garantire un'efficace sistemazione definitiva dell'area. La profondità di scavo massima attuata determinerà infatti un incremento sensibile del volume di materiali necessari alla sistemazione delle aree, e tale metodologia consentirà di controllare efficacemente le operazioni di riassetto con una seconda fase che potrà essere attuata con il vincolo che la superficie interessata annualmente dovrà essere ripristinata per almeno il 50%, in termini di tombamento, per procedere alla coltivazione l'anno successivo.

Per i motivi sopra esposti si ritiene di non accogliere l'osservazione.

b) Per quanto riguarda un intervento di restauro migliorativo suggerito per il macero esistente all'interno del Polo, non si comprende su quali basi ciò sia affermato, ma ricordiamo comunque che il Comune ha già provveduto ad attivare specifici controlli annuali sul macero a carico dell'esercente, e che saranno presi eventuali provvedimenti nel caso in cui si riscontrassero problemi specifici.

Si rammenta inoltre che la procedura di verifica (Screening) della variante alla sistemazione finale della cava Colombo 2009, si è conclusa (atto PG 292981 del 10/12/2008) con esito positivo ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con specifiche prescrizioni affinché il macero venga preservato e valorizzato tramite la realizzazione di un efficace collegamento con il Rio Bondanello, in modo tale da creare una circolazione idrica all'interno del macero stesso e confermando il mantenimento di una fascia di rispetto di 25 metri di larghezza in cui non devono essere effettuate alcune operazioni di stoccaggio di terreno. Tra l'altro il contenuto della convenzione per la sistemazione finale della cava "Colombo 2009", approvato dalla Giunta Comunale con delibera prog. n°227 del 22/09/2009, espressamente riporta quanto segue all'art. 13.3 "Macero".

13.3 – Macero

Nell'area di rispetto del macero (fascia di 25 m), non è ammessa l'esecuzione di scavi e stoccaggi temporanei di materiale.

La Ditta esercente si impegna ad adottare tutte le misure volte alla preservazione della vegetazione del macero. Nel caso di eventuali danni causati direttamente o indirettamente alla vegetazione del macero, ed in particolare ai principali esemplari arborei, la Ditta si impegna alla messa a dimora di un adeguato impianto arboreo sostitutivo, secondo un progetto da concordare con il Comune.

Il mese di settembre di ogni anno la Ditta si impegna ad effettuare un monitoraggio sullo stato vegetativo e fitosanitario della vegetazione esistente nell'intorno del macero. Tale monitoraggio dovrà essere oggetto di rapporti annuali redatti da un tecnico abilitato e presentati all'interno della documentazione della Relazione annuale di cui al successivo art. 16.

La Ditta si impegna inoltre, entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva, a realizzare le opere volte a ricostruire un collegamento con il Rio Bondanello in modo tale da creare una circolazione idrica all'interno del macero stesso. Tali opere di collegamento idraulico del macero dovranno essere concordate con l'U.I. Qualità Ambientale del Comune di Bologna nonché ottenere le necessarie autorizzazioni e/o concessioni da parte del Consorzio di Bonifica Renana.

Si ritiene pertanto di fatto già accolta l'osservazione.

S. Maria

Si rammenta che in data 01/03/2006 è stata rilasciata l'autorizzazione per il completamento estrattivo dell'ambito Comunale S. Maria, con un progetto di sistemazione finale che prevede:

- 1) esecuzione di uno strato di fondo adeguatamente compattato per uno spessore di 1 m e realizzato mediante la stesa e la compattazione per strati non superiori ai 30 cm;
- 2) sistemazione del fondo cava mediante distesa meccanica di materiali idonei al ripristino ambientale secondo la vigente normativa per uno spessore di circa 10 m, così da portare il fondo dell'invaso alla profondità di -10 m rispetto al p.d.c. originario; a fine sistemazione il fondo cava si raccorderà con il ciglio con scarpate a debole pendenza (1/3, corrispondente ad una inclinazione di circa 18°);
- 3) sistemazione della porzione occidentale, prospiciente l'arginatura del Fiume Reno, con tombamento fino al p.d.c. originario;
- 4) esecuzione della rete di scolo finale;
- 5) esecuzione del recupero vegetazionale caratterizzato da una estesa copertura arboreo-arbustiva lungo la fascia a ridosso del Fiume Reno.

Si rammenta inoltre che viene attuato un attento monitoraggio qualitativo delle acque di falda.

Sulla base di quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente ai contenuti del piano.

Pigna 2

Il 05/07/2007 (PG 160653) è stata rilasciata l'autorizzazione di una variante in ampliamento e quindi la cava al 2008 risulta "Attiva".

Si ritiene pertanto di non accogliere l'osservazione.

Ambito Spiriti

Nel piano adottato la cava è stata erroneamente definita "attiva"; tuttavia l'attività di sistemazione dell'area è attualmente sospesa con specifica ordinanza sindacale pertanto tale cava è da considerarsi "inattiva" e non "esaurita in corso di sistemazione" come osservato.

Si apporta tale modifica nella scheda di progetto e si ritiene di non accogliere l'osservazione.

Ambito Bruschetti

E' stata operata la modifica richiesta in adeguamento alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

Ambito Forni

E' stata operata la modifica richiesta in adeguamento alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

Comparto Storione

E' stata operata la modifica richiesta in adeguamento alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

Comparto LEM

E' stata operata la modifica richiesta in adeguamento alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

Comparto Traghetto

E' stata operata la modifica richiesta in adeguamento alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.


Comparto ex cava Volta


E' stata operata la modifica richiesta in adeguamento alle tipologie standardizzate ed utilizzate dal S.I.C.A.E. provinciale.

Si ritiene di accogliere l'osservazione.

Due Portoni

Come già sottolineato nella controdeduzione di cui al Prot. Spec. n. 2 nella cava Due Portoni si è sviluppato nel tempo un ecosistema particolarmente significativo e meritevole di tutela, particolarmente importante come riserva biogenetica insostituibile e non necessariamente destinata ad una fruibilità pubblica, in un settore in cui si è assistito ad un generale impoverimento del territorio circostante, conseguente alle trasformazioni fondiari e all'estensione delle attività produttive, artigianali, industriali e commerciali. Il valore naturale e paesaggistico rilevante del comparto Due Portoni, oltre che dal PAE 2001, è stato confermato dal PTCP che l'ha incluso nel sistema delle aree forestali e dal PSC che ha individuato in tale posizione un nodo ecologico semplice. (Figure seguenti)





Per quanto concerne le preoccupazioni segnalate in merito a possibili interferenze con la stabilità del rilevato ferroviario, non vi sono a tutt'oggi segnalazioni da parte dall'ente di gestione del tratto ferroviario adiacente al comparto Due Portoni. Si provvederà a contattare direttamente le Ferrovie per verificare la necessità di eventuali approfondimenti. Ciò ad integrazione di quanto espresso in risposta all'osservazione Prot. Spec. N. 4.

Quanto espresso costituisce il chiarimento all'osservazione.

Impianto Traghetto

Il PAE 2007 ha riconfermato il giudizio di inidoneità dell'impianto Traghetto, e le norme specifiche per regolarne l'attività in attesa di un programma concordato di trasferimento e per il recupero naturalistico delle aree oggetto in passato di attività estrattive.

Una soluzione definitiva per la ricollocazione e/o dismissione dell'impianto dovrà necessariamente prevedere un'azione sinergica della Provincia di Bologna e dell'Amministrazione Comunale.

Considerato quanto sopra si ritiene accolta di fatto l'osservazione nei suoi contenuti fondamentali pur non comportando modifiche agli elaborati di piano.

Impianto S. Anna

La zona S. Anna ricade all'interno dell'ambito Aeroportuale Nord, che l'art. 7 dell'Accordo territoriale prevede sia destinato ad accogliere trasformazioni urbanistiche connesse alle attività e allo sviluppo infrastrutturale del Polo Funzionale, nonché alla realizzazione di fasce arboree per l'inserimento paesaggistico del Polo Funzionale stesso. Viene inoltre sottolineato che *"per non consolidare usi impropri all'interno dell'ambito aeroportuale nord, le parti condividono la necessità di non rinnovare le autorizzazioni e concessioni temporanee di uso dei suoli per l'impianto S. Anna, interessato da un frantoio e da una attività di trattamento rifiuti, insediato all'interno dell'ambito"*.

Si ricorda che a tutt'oggi nella zona S. Anna sono in corso attività autorizzate dalla Provincia di Bologna, e quindi dallo stesso osservante, mentre non sono attive autorizzazioni Comunali.

Risulta evidente che con l'approvazione del PSC e la stipula dell'Accordo Territoriale sul Polo Funzionale Aeroporto si configura per l'area S. Anna una situazione che esclude la possibilità di un suo utilizzo con le finalità previste dalle precedenti pianificazioni in materia estrattiva, che definivano l'area come idonea per impianti di prima lavorazione dell'estratto.

La richiesta di coerenza del PAE con l'Accordo Territoriale sul Polo Funzionale Aeroporto ed il PSC può essere raggiunta non attraverso una classificazione di non idoneità dell'impianto S. Anna ma provvedendo all'esclusione di tale area dall'ambito di gestione del PAE, rimandando quindi agli strumenti urbanistici vigenti e sovraordinati la definizione delle attività ammissibili.

Si ritiene quindi di accogliere parzialmente l'osservazione.

Polo Cappellina

Per il Polo Cappellina viene prevista una sistemazione finale a piano di campagna originario con recupero di tipo agricolo, con quote inferiori che potranno essere ammesse esclusivamente per la porzione del Polo contigua all'area di Impianto denominato S. Anna. In relazione a ciò si ritiene la sistemazione finale assolutamente compatibile con le previsioni dell'Accordo Territoriale del Polo funzionale Aeroporto. Si ricorda che nelle procedure autorizzative della futura attività estrattiva che interesserà l'area, sarà valutato nel dettaglio il progetto di sistemazione finale e che lo stesso sarà oggetto di parere della C.T.I.A.E. e quindi dell'osservante.

Quanto espresso costituisce il chiarimento all'osservazione.

Ambito Possessione Palazzo

Si concorda con l'osservazione e si ritiene di eliminare la nuova Zona Din ("Impianti di prima lavorazione dell'estratto di nuovo insediamento") per l'ambito Possessione Palazzo, demandando tale adeguamento agli strumenti urbanistici ed operando quindi lo stralcio dalla tavola 6a "Progetto di zonizzazione". In tal senso non si prevede la possibilità di insediare in tale zona strutture fisse legate all'attività di prima lavorazione dell'estratto, lasciando comunque la possibilità di effettuare la sistemazione finale dell'area mediante i limi di lavaggio provenienti dal limitrofo impianto ed ottenuti per decantazione naturale e senza l'utilizzo di flocculanti e quindi con insediamento di vasche di decantazione a carattere temporaneo e funzionali con la destinazione d'uso.

Si ritiene quindi di accogliere l'osservazione modificando conseguentemente gli elaborati di Piano.

5) Osservazioni alla Normativa Tecnica di Attuazione.

Si concorda con le modifiche richieste all'art. 1 delle N.T.A. e si ritiene di inserire il seguente comma:

4. Il P.A.E. è stato redatto in conformità al PSC e le destinazioni finali delle aree oggetto del presente Piano riportate nelle schede all'art. 7, 8 e 9 sono quelle previste dal PSC.

Si ritiene inoltre di eliminare le destinazioni d'uso del P.R.G., inserendo nella destinazione urbanistica delle aree di cui agli artt. 7, 8 e 9 oltre alle indicazioni relative all'ambito territoriale anche quelle contenute nella tavola delle dotazioni ecologiche e ambientali.

Si ritiene inoltre di inserire le seguenti specifiche:

all'interno delle zone Din:

- La realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti di nuovo insediamento è subordinata all'inclusione di dette previsioni nel P.O.C. ed è assoggettata al rilascio dell'apposito titolo abilitativo edilizio comunale ai sensi delle leggi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti.

all'interno delle zone Dan:

- Si tratta di nuove zone destinate transitoriamente ad attività estrattive in cui l'esercizio dell'attività estrattiva deve avvenire in conformità con le disposizioni introdotte dalla "variante al P.T.C.P. di recepimento del P.T.A. regionale".

Si ritiene quindi di accogliere l'osservazione.

b) Si rimanda a quanto espresso al punto a) 4) per il comparto Due Portoni.

c) Copia del PAE approvato sarà inviata alla Provincia di Bologna per le necessarie verifiche come da L.R. 20/2000, art. 4.

L'osservazione si ritiene pertanto accolta di fatto pur non comportando modifiche agli elaborati di piano.

**PROVINCIA DI BOLOGNA, parere motivato ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (Delibera di Giunta n. 279 del 19/05/2009)
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica**

OSSERVAZIONI

In tale parere motivato si ritiene che la "Variante PAE 2007" non abbia effetti significativi sull'ambiente, a condizione che nell'atto di approvazione della variante PAE 2007 siano recepite le seguenti prescrizioni:

- 1) di definire, in merito alla sistemazione finale delle aree estrattive esaminate, le tipologie/caratteristiche dei possibili materiali di tombamento, in applicazione di quanto previsto nell'allegato G alle N.T.A., sia per tutelare l'acquifero da eventuali contaminazioni derivanti dall'estrazione e lavorazione degli inerti (come specificato nella VALSAT del PIAE), sia, per quanto possibile, per garantire la permeabilità e quindi la ricarica delle falde (come richiesto dall'art. 45 del PTA regionale). In particolare per quanto riguarda le verifiche qualitative dei materiali da utilizzare per i ripristini, si suggerisce di valutare l'opportunità, vista la criticità della zona in cui sono collocate le attività estrattive, di introdurre nel profilo chimico minimo l'analisi sui solventi clorurati e sugli elementi maggiormente solubili come il cromo esavalente;
- 2) si ritiene necessario affidare alla obbligatoria procedura di verifica (Screening), ovvero alla obbligatoria procedura di VIA cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione della Variante di Piano, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;
- 3) per quanto riguarda l'Ambito Spiriti, ricadente in pertinenza fluviale (art. 18 PSAI), il progetto di sistemazione finale, con particolare attenzione alla natura dei materiali di riempimento, dovrà essere sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino nell'ambito della procedura di VIA (Screening);
- 4) per quanto riguarda l'Ambito Sim-Morazzo, di non realizzare un nuovo accesso all'area in corrispondenza del nucleo abitato, al fine di evitare un peggioramento delle condizioni di vita dei residenti;
- 5) di attuare i programmi di monitoraggio previsti nel Fascicolo 4 "Normativa Tecnica di Attuazione", all'art. 16 - Reti e programmi di monitoraggio ambientale;
- 6) di integrare, se necessario, i programmi di monitoraggio ora previsti nel caso emergessero particolari criticità nell'ambito delle procedure di VIA (screening), sui singoli progetti di coltivazione e sistemazione.

CONTRODEDUZIONI

- 1) Tra gli obiettivi principali del PAE vi è quello di garantire la massima tutela delle falde acquifere prevenendo qualsiasi forma di contaminazione delle acque a seguito delle attività di estrazione e successiva sistemazione delle aree. Le azioni messe in campo comprendono principalmente un'attenta attività di monitoraggio qualitativo delle falde esercitata durante le fasi di estrazione e l'adozione di specifiche modalità di gestione dei materiali destinati alle opere di sistemazione degli invasi di cava, quest'ultime tradotte in un allegato specifico alle N.T.A. contenente norme per la gestione e la verifica qualitativa dei materiali utilizzati per tali operazioni.

Per quanto concerne l'obiettivo di tutelare la capacità di ricarica delle falde si comprende come possa essere raggiunto, come per altro sottolineato dal PIAE, prevedendo la localizzazione di nuovi siti estrattivi in aree non connesse idraulicamente alla falda utile dell'alta pianura, considerando che l'attività di sistemazione morfologica di una cava in cui viene raggiunta una profondità massima di scavo di -20 m dal p.d.c., comprende necessariamente il tombamento con materiali prevalentemente fini con spessori di diversi metri, alterando quindi in maniera irreversibile la permeabilità rispetto alle condizioni naturali e diminuendo quindi la capacità di ricarica dell'area stessa. In tal senso può essere vista l'individuazione dell'Ambito estrattivo "Possessione Palazzo", localizzato in un settore distale della conoide del Reno, dove gli acquiferi risultano differenziati, e risulta poco significativa l'alimentazione delle falde profonde utilizzate a scopo idropotabile.

Per quanto concerne il suggerimento di integrazione del profilo chimico minimo dei materiali destinati ai tombamenti, con specifiche analisi sui solventi clorurati e il cromo esavalente, si ricorda che il Comune di Bologna ha recentemente predisposto uno specifico regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti dall'attività di scavo, che coincidono con quelli destinati alle operazioni di sistemazione degli invasi di cava e che tale regolamento ha ottenuto il parere favorevole di ARPA. Il profilo minimo richiesto nel regolamento suddetto è identico a quello dell'allegato G, con la possibilità che, in relazione a condizioni particolari del sito di produzione, gli enti chiamati al rilascio del titolo abilitativo dell'intervento di produzione ne richiedano specifiche integrazioni.

Si chiarisce inoltre che l'attento monitoraggio effettuato sulle acque di falda di monte e valle idrogeologico rispetto al singolo invaso di cava, comprende tra i parametri da analizzare anche quelli maggiormente solubili, che tendono a concentrarsi nelle acque, e richiamati dall'osservante, e ciò consente una valutazione indiretta della qualità del corpo di tombamento e diretta sugli effetti che questa comporta sull'ambiente idrico sotterraneo. Si ritiene quindi di demandare a tale fase l'eventualità di approfondimenti su specifici inquinanti.

L'osservazione è da ritenersi accolta pur non comportando modifiche al piano adottato.

- 2) Si concorda con quanto espresso chiarendo che quanto richiesto viene esaurientemente specificato nell'art. 14 delle N.T.A. "Procedure di cui alla Legge Regionale 9/99".

Si ritiene pertanto l'osservazione accolta di fatto pur non comportando modifiche agli elaborati di piano.

- 3) Per quanto concerne l'Ambito Spiriti si ritiene di inserire nella scheda dell'Ambito estrattivo di cui all'art. 8 delle N.T.A., la necessità di richiedere, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, il parere dell'Autorità di Bacino del Reno ai sensi del comma 5 dell'art. 23 nelle norme del PSAI, secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24.

Si ritiene quindi di accogliere l'osservazione.

- 4) L'Ambito estrattivo SIM-Morazzo ha da diversi anni un unico accesso all'area di cava, che si ritiene debba essere mantenuto escludendo la possibilità di un nuovo attestamento sulla viabilità pubblica in corrispondenza del nucleo abitato.

Si ritiene quindi di accogliere l'osservazione inserendo nella scheda di tale ambito l'obbligo di mantenimento della viabilità di accesso esistente su Via Casteldebole.

- 5) e 6) Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere all'attuazione di quanto previsto all'art. 16 delle N.T.A., che prevede tra l'altro che ulteriori specifiche e prescrizioni potranno essere fornite in sede di procedura ai sensi della Legge Regionale n. 9/99 (screening/VIA) e/o di approvazione del Piano di coltivazione della cava.

Si ritiene pertanto le osservazioni accolte di fatto pur non comportando modifiche agli elaborati di piano.

SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO (PG 98345 del 24/04/2009 – Osservazione VAS) – Fuori termine

SINTESI OSSERVAZIONI

- 1) **Ambito SIM-Morazzo.** In riferimento alle problematiche idrauliche dello scolo Canalazzo, si chiede la possibilità, in assenza di aree più idonee, di giungere ad un accordo con l'Esercente affinché si renda disponibile all'interno dell'Ambito SIM-Morazzo un'area posta in adiacenza al confine Sud finalizzata alla localizzazione di una cassa di espansione per un volume utile di 75.000-100.000 m³.
- 2) **Ambito Spiriti – Impianto Zanardi.** Essendo tali aree ricomprese in zone classificate come "Aree di pertinenza fluviale", si chiede di valutare la possibilità di includerle, al termine dell'attività di cava, nell'alveo attivo, attraverso lo spostamento dell'argine maestro lungo Via Zanardi, che consentirebbe il recupero ad alveo di parte del percorso storico del Fiume ed un notevole incremento della sua naturale capacità di laminazione delle piene.
- 3) **Comparto Traghetto – Impianto Traghetto.** Considerando la posizione di tali aree, ricomprese in area di "Alveo attivo" ai sensi del PSAI del fiume Reno, si ritiene necessario che il progetto di sistemazione preveda la demolizione dell'argine golenale, che di fatto esclude una vasta area golenale dall'esondazione.
- 4) Si chiede di inserire fra gli obiettivi generali delle sistemazioni finali delle aree oggetto del PAE contermini ai corsi d'acqua, quello della loro inclusione in "alveo attivo", qualora possibile.

CONTRODEDUZIONI

- 1) L'Amministrazione Comunale è perfettamente a conoscenza delle problematiche idrauliche dello Scolo Canalazzo, e conferma la sua disponibilità a partecipare ad un tavolo di concertazione tra gli Enti interessati finalizzato all'individuazione delle soluzioni e delle eventuali alternative al problema segnalato.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente ai contenuti e finalità del piano.

- 2) Pur comprendendo la finalità della richiesta, si ritiene che un recupero delle fasce golenali storiche del Fiume Reno debba avvenire all'interno di una pianificazione di area vasta, al fine di poterne valutare nel complesso le conseguenze sia in termini ambientali che idraulici.

In relazione a quanto espresso si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente ai contenuti e finalità del piano.

- 3) Pur ritenendo la proposta condivisibile, si chiarisce che il PAE 2007 prevede la presentazione di un progetto di recupero definitivo dell'area con interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale, che potranno essere meglio individuati e specificati all'interno della procedura di screening e quella di autorizzazione ai sensi della L.R. 17/91, nella quale il Servizio Tecnico di Bacino Reno sarà chiamato ad esprimersi.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto le questioni poste verranno valutate e approfondite in sede di attuazione del piano.

- 4) Gli obiettivi di carattere generale della pianificazione Comunale in materia estrattiva discendono direttamente dalla pianificazione sovraordinata (PIAE), alla quale si ritiene debba essere direttamente rivolta la richiesta.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente ai contenuti e finalità del piano.

Ulteriori modifiche da apportare al testo adottato

Al testo adottato sono state apportate modifiche non sostanziali, di seguito riportate, finalizzate ad un adeguamento e maggior chiarimento delle norme, all'aggiornamento di alcuni dati oltre che alla correzione di errori materiali ed al miglioramento ed uniformità della forma grafica.

- 1) Le nuove regole introdotte dal D.Lgs 117/2008 (G.U. 7 Luglio 2008, n. 157) sulla gestione dei rifiuti da attività estrattive provenienti dallo sfruttamento delle cave, comportano la necessità che la documentazione di carattere tecnico da allegare al PCS di cui al comma 4 dell'art. 12 delle N.T.A., sia integrata da un piano di gestione dei rifiuti che dovrà essere redatto con i contenuti previsti dall'art. 5 del D.Lgs 117/2008 e che sarà autorizzato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva.
- 2) La procedura di screening relativa al progetto preliminare per l'attivazione della seconda fase estrattiva nel Polo S. Niccolò ha evidenziato come le volumetrie di inerti pregiati complessivamente recuperabili in tale area estrattiva siano notevolmente inferiori a quanto inizialmente previsto. In particolare è stata verificata l'esistenza di un volume complessivo di ghiaie escavabili pari a 659.089 m³. In relazione a ciò si modifica la previsione estrattiva del Polo S. Niccolò da 925.000 m³ a 659.089 m³, apportando le conseguenti modifiche all'art. 7 delle N.T.A. e alla relazione tecnica.
- 3) In riferimento all'art. 16 della N.T.A. "Reti e programmi di monitoraggio ambientale" ed in particolare al monitoraggio degli acquiferi la norma attuale prevede che le analisi qualitative delle acque di falda debbano essere eseguite secondo un "profilo chimico minimo" che deve ricomprendere i seguenti parametri: Temperatura, pH, Conducibilità, Ossigeno disciolto, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi n-esano, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni. In relazione alle differenti caratteristiche delle acque contenute nei diversi acquiferi che caratterizzano il sottosuolo del territorio del Comune di Bologna, si sostituisce la frase "profilo chimico minimo" con la dizione "profilo chimico indicativo", inserendo la specifica che eventuali modifiche potranno essere espressamente dettate dall'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive nella fase autorizzativa del piano di monitoraggio.
- 4) Nella tavola 6b "Zonizzazione di progetto" si inserisce la zona Dpa di pregio ambientale esistente all'interno del perimetro dell'Ambito Comunale denominato "S. Maria" che per errore materiale non era stata individuata nel piano adottato.
- 5) Al fine di adeguare le N.T.A. del PAE alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 (in vigore dal 01/07/2009) si modifica l'art. 29 comma 3 come segue:

3. Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi

preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinalzate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 12 mesi dallo sbancamento, i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le analisi di stabilità a breve e medio termine, condotte ai sensi dell'Art. 6.8 delle NTC di cui al DM 14/01/2008, risultino verificate con livelli di sicurezza adeguatamente giustificati in relazione alle conseguenze del raggiungimento dello stato limite ultimo, possono essere:

- argille alluvionali: 2/3 (~33°)
- limi sabbiosi ed argillosi: 3/4 (~37°)
- sabbie alluvionali limose o meno: 3/4 (~37°)
- ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa: 5/3 (~60°)

e la seguente modifica all'art. 29 comma 8:

8. I valori massimi delle pendenze consentite devono essere determinati tramite analisi di stabilità, condotte ai sensi dell'art. 6.8 delle NTC di cui al DM 14/01/2008 e verificate con livelli di sicurezza adeguatamente giustificati in relazione alle conseguenze del raggiungimento dello stato limite ultimo. Le caratteristiche attribuite ai materiali di riporto per l'esecuzione delle suddette analisi di stabilità devono in seguito essere assunte come elementi di progetto ed essere collaudate attraverso frequenti prove in sito o in laboratorio durante il procedere dei lavori di messa in posto definitiva. Tali lavori devono comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50-70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, etc.

6) Si modifica l'allegato G, come segue, per adeguarlo alle più recenti interpretazioni normative e all'osservazione di cui al prot. Speciale n. 9.

ALLEGATO G - MODALITÀ PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI RISPRISTINO E ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEGLI INVASI DI CAVA

Generalità

Per "terreno naturale di scavo" si intende un materiale originato dalle attività di scavo di terreni in posto dove sono assenti corpi estranei, compresi frammenti o frazioni di materiali quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto ecc..

Per "limo di lavaggio di inerti naturali da cava" si intende il materiale fine derivante dalla decantazione dei fanghi originati dal lavaggio del materiale utile negli impianti di prima lavorazione dell'estratto. Ai fini delle presenti norme, per essere utilizzabile

nelle opere di ripristino degli invasi di cava, il materiale deve derivare da processi di decantazione naturale, senza l'utilizzo di flocculanti o altri additivi.

Con la presente norma tecnica si vuole regolamentare la gestione dei terreni naturali di scavo e dei limi di lavaggio nell'ambito delle opere di sistemazione degli invasi di cava.

Per quanto riguarda le cave ubicate all'interno del territorio comunale bolognese, le terre ed i limi di lavaggio utilizzabili per il ripristino degli invasi di cava devono rispettare, dal punto di vista qualitativo, i limiti tabellari indicati nella Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; valori di riferimento diversi potranno essere presi in considerazione solo a seguito di specifiche valutazioni congiunte del Comune di Bologna e di Arpa, in base alle norme e agli strumenti pianificatori vigenti, nonché in base alla vulnerabilità idrogeologica e alla destinazione urbanistica dei siti presi in esame.

Oltre alle verifiche analitiche sul tal quale, i limi di lavaggio dovranno essere sottoposti anche ad accertamento analitico con test di cessione, avendo come riferimento il profilo chimico ed i valori limite riportati nell'Allegato 3 del DM 186 del 05/04/2006 e s.m.i..

Modalità operative

L'utilizzo dei materiali destinati alle opere di tombamento e ripristino morfologico degli invasi di cava, è vincolato al rispetto delle seguenti modalità operative.

a) Comunicazioni

Le Ditte esercenti devono fornire comunicazioni trimestrali all'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive – U.I. Qualità Ambientale del Comune di Bologna in merito ai materiali utilizzati o conferiti in cava per attuare il ripristino morfologico e la sistemazione finale prevista dal progetto autorizzato.

Le comunicazioni devono pertanto contenere almeno le seguenti informazioni:

- provenienza del materiale (località, cantiere, natura dei lavori in corso);
- volumetrie del materiale (quantitativo complessivo, cadenza del conferimento);
- gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti per attestare l'idoneità qualitativa dei materiali.

Per quanto concerne i limi di lavaggio l'esercente l'attività estrattiva dovrà inoltre trasmettere, all'interno delle comunicazioni trimestrali, l'attestazione del produttore di tali materiali in cui sia definito il processo industriale di produzione dei limi e una dichiarazione in merito al non utilizzo di flocculanti o altri additivi nello stesso.

b) Modalità di gestione in cava dei materiali destinati alle attività di ripristino

La Ditta esercente è responsabile dei materiali introdotti nell'area di cava e di quelli utilizzati per attuare la sistemazione finale prevista nel progetto autorizzato; la

Ditta dovrà prevedere la figura di un addetto che sovrintenda in modo specifico alle operazioni di conferimento, provvedendo alla raccolta delle informazioni necessarie e alla redazione delle comunicazioni trimestrali di cui al precedente punto, verificando anche visivamente la qualità e la tipologia del materiale in entrata.

Non è consentito introdurre nell'area di cava materiali provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., salvo diversa specifica contenuta nell'autorizzazione al progetto di bonifica ed esplicito assenso preventivo dell'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive del Comune di Bologna. Resta inteso che le uniche tipologie di materiale ammesse in cava sono quelle di cui all'art. 38 delle presenti norme.

I terreni naturali da scavo di provenienza esterna al sito di cava possono essere già accompagnati da informazioni circa la loro provenienza e qualità, così da consentire alla Ditta esercente di valutarne, preventivamente o contestualmente al conferimento presso il sito di cava, l'idoneità all'utilizzo nelle opere di sistemazione finale; resta inteso che le verifiche qualitative devono comunque sempre soddisfare i requisiti minimi di profilo chimico e le modalità di campionamento previsti dal successivo punto C).

Per quanto riguarda i terreni risultanti delle attività di scavo di cantieri ubicati all'interno del territorio comunale bolognese, ai sensi del "*Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione*" approvato dal Consiglio comunale con delibera O.D.G. 106 del 06.04.2009, l'accertamento delle caratteristiche qualitative deve avvenire presso il sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno essere esplicitamente concesse dal Comune di Bologna.

La Ditta può comunque svolgere accertamenti qualitativi anche nel sito di cava, al fine di verificare la qualità dei terreni importati dall'esterno, la validità e la rappresentatività delle analisi eventualmente eseguite nei siti/cantieri di produzione e/o integrare queste ultime dei parametri necessari. In questo caso la Ditta dovrà allestire un'area, all'interno del perimetro autorizzato del comparto di cava, da destinare a deposito temporaneo dei terreni naturali di scavo in entrata su cui svolgere le verifiche qualitative. La definizione della localizzazione, delle caratteristiche, le dimensioni e la disposizione di tale area deve essere ricompresa nel Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato o in alternativa ottenere specifica autorizzazione semplificata da parte dell'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive - U.I. Qualità Ambientale del Comune di Bologna.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei limi di lavaggio, gli accertamenti qualitativi, di cui al successivo punto C), volti ad attestare l'idoneità dei materiali all'utilizzo negli interventi di ripristino degli invasi di cava, devono essere eseguiti presso il sito di produzione. Anche in questo caso la Ditta può comunque svolgere accertamenti qualitativi anche nel sito di cava, al fine di verificare la qualità dei materiali importati, la validità e la rappresentatività delle analisi eseguite nei siti di produzione.

E' fatto obbligo alle Ditte esercenti di tenere idoneo registro dei materiali importati in cava e delle relative certificazioni di laboratorio. Tale registro dovrà contenere inoltre le informazioni relative ai siti/cantieri di provenienza e alla volumetria dei materiali conferiti.

c) Verifiche qualitative

Tutti i materiali utilizzati nelle operazioni di ripristino degli invasi di cava devono essere sottoposti a verifiche analitiche volte ad accertarne e la compatibilità con la destinazione d'uso del sito.

Per gli accertamenti sul *tal quale* il profilo chimico da applicare dovrà essere determinato anche a seguito delle informazioni disponibili in merito al sito/cantiere di produzione; in ogni caso il profilo chimico minimo richiesto deve prevedere analisi sui parametri **Piombo, Nichel, Rame, Cromo totale, Zinco, Idrocarburi >12 e Idrocarburi <12**; ulteriori parametri possono comunque essere verificati su decisione della Ditta esercente o su richiesta del Comune di Bologna.

I valori di riferimento di suddette analisi sono, salvo diverse esplicite disposizioni, le CSC indicate nella colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In ogni caso i campioni devono essere rappresentativi dell'intero volume sottoposto a verifica e devono essere ottenuti dall'unione di più incrementi (almeno 1 ogni 250 m³); la frequenza minima di campionamento deve essere:

- 1) un campione ogni 5.000 m³ per i terreni naturali da scavo
- 2) un campione ogni 3.000 m³ per i limi di lavaggio

Per gli eventuali accertamenti analitici eseguiti presso il sito di cava sui terreni naturali di scavo, oltre a quanto previsto dal precedente punto B), dovranno essere rispettate le seguenti modalità tecniche:

- Il campionamento dovrà avere una frequenza minima di un campione ogni 5.000 m³ di terreno movimentato.
- Il campionamento deve essere effettuato sul materiale tal quale.
- Il campione dovrà essere ottenuto dall'unione di più di incrementi (almeno 1 ogni 250 m³); tali incrementi dovranno avere identico volume e saranno miscelati fra loro al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà un campione da analizzare rappresentativo dell'intero volume investigato.
- La formazione del campione medio deve avvenire su telo impermeabile (es. polietilene), in condizioni adeguate ad evitare la variazione delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale. Il materiale che entra nella formazione del campione deve infatti essere prima omogeneizzato sul telo e poi prelevato in base alle tecniche di quartatura per ottenere un campione rappresentativo dell'intero volume individuato. Dai campioni ottenuti dovrà essere scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm.

- Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione dovrà essere sottoposto ad una riduzione granulometrica tale da assicurare che l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i metodi di confezionamento del campione e l'analisi dei campioni si può comunque fare riferimento al Manuale UNICHIM 196/2 ed. 2004 e alla norma UNI 10802 - 2004.

Sui limi di lavaggio, oltre all'accertamento analitico sul tal quale, dovrà essere eseguito anche il *test di cessione* applicando i criteri stabiliti nell'Allegato 3 del DM 186 del 05/04/2006 e s.m.i., con una frequenza minima di campionamento di un campione ogni 3.000 m³ e applicando il seguente profilo chimico:

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l NO ₃	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO ₄	250
Cloruri	mg/l Cl	100
Cianuri	g/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0,05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	g/l Be	10
Cobalto	g/l Co	250
Nichel	g/l Ni	10
Vanadio	g/l V	250
Arsenico	g/l As	50
Cadmio	g/l Cd	5
Cromo totale	g/l Cr	50
Piombo	g/l Pb	50
Selenio	g/l Se	10
Mercurio	g/l Hg	1
Amianto	mg/l	30
COD	mg/l	30
PH		5,5 - 12,0

Materiali non idonei

Qualora i materiali presenti nell'area di cava si dimostrassero, per tipologia e/o qualità, inadatti al loro utilizzo nelle operazioni di ripristino, questi dovranno essere tempestivamente rimossi e conferiti presso siti, impianti o discariche autorizzate e **dovranno essere sottoposti alle disposizioni in materia di gestione rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i..**

Si ricorda inoltre che, così come previsto dall'art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/06, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oppure all'atto di individuazione di contaminazioni esistenti, è fatto l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La mancata osservanza delle norme e dei contenuti del presente allegato è causa di sospensione dell'autorizzazione ed in caso di reiterazione anche di revoca della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 18 della LR 17/91 e s.m.i., o di decadenza dell'autorizzazione in seguito a diffida del Comune, secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della LR 17/91 e s.m.i., oltre che all'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative e delle misure previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..